



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NOTIFICA AD IMPRESA COMMERCIALE A MEZZO PEC

Sentenza del 10.2.2026, dep. 14.4.2026, n. 2315/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1.

Composizione Pres. Terrinoni, Est. Savo Amodio.
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Notificazione a mezzo pec di
atto impositivo - Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della
notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto - Esclusione -
Fondamento - Fattispecie.

Massima In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.P.R. 29/09/1973, n. 600,
qualora l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di
completamento della notifica - costituite dal deposito telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e
dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito,
dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di
raccomandata - non devono essere precedute da un secondo invio
dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo
caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella
risultava satura al primo tentativo. (In applicazione del principio, la Corte
territoriale ha respinto la tesi del contribuente – titolare di una impresa
commerciale individuale - secondo la quale, non essendo andata a buon
fine la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, l'operazione
avrebbe dovuto essere rinnovata in applicazione dell'art. 137 cod. proc.
civ. ed, eventualmente, anche dell'art. 140 cod. proc. civ.).

Rif. normativi DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 ter com. 3

Rif. Conf.
giurisprudenziali Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3703 del 13/02/2025 (Rv. 674092 - 01)

Anno pubb. 2026